

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **74**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1996

Risoluzione

sui progressi compiuti nel 1996 nell'attuazione della cooperazione
nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente
al titolo VI del trattato sull'Unione europea

Annunziata il 22 gennaio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo K.6 del trattato UE,

visto l'articolo 94, paragrafo 2, del suo regolamento,

viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 1994 e del 14 dicembre 1995 sui progressi compiuti nel 1994 e nel 1995 nell'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea (1),

A. considerando che l'unione dispone di un quadro istituzionale unico e rispetta i diritti fondamentali nonché l'identità nazionale dei suoi Stati membri i cui sistemi di governo sono fondati sui principi democratici;

B. considerando che l'esperienza di questo terzo anno di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni ha di nuovo rivelato chiaramente le sue lacune, evidenziate da ciascuna istituzione dell'Unione europea e dal gruppo di riflessione nel quadro della preparazione della CIG;

(1) G.U. C 18 del 23 gennaio 1995, pag. 39 e G.U. C 17 del 22 gennaio 1996, pag. 179.

C. considerando ancora una volta che la chiara inadeguatezza del terzo pilastro è dovuta:

alla mancanza di obiettivi politici chiari nel titolo VI del trattato UE,

alla discutibile ripartizione di competenze tra la Comunità europea (primo pilastro), la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (terzo pilastro) e gli Stati membri (cooperazione libera),

al requisito della norma dell'unanimità che o conduce a un blocco oppure porta a decisioni insufficienti, ridotte al più piccolo comune denominatore delle legislazioni dei vari Stati membri,

agli strumenti previsti all'articolo K.3: controversie sul carattere vincolante o meno delle posizioni e azioni comuni, complessità delle convenzioni, soprattutto per quanto riguarda la ratifica di queste ultime,

all'atteggiamento restrittivo di taluni Stati membri nei confronti della cooperazione intergovernativa quale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea e alla loro volontà di perpetuare le pratiche intergovernative precedenti al trattato,

alla mancanza di controllo giurisdizionale adeguato da parte della Corte di giustizia,

alla mancanza di effettivi controlli parlamentari da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali,

alla mancanza di volontà degli Stati membri di utilizzare tutte le risorse del titolo VI, articoli K.3 e K.4 (possibilità in taluni casi di ricorrere al voto a maggioranza qualificata e di prevedere la competenza della Corte di giustizia) e articolo K.9,

alla scarsa disponibilità del Consiglio ad applicare l'articolo K.6 nello spirito del trattato,

alla mancanza di effettivi controlli finanziari visto che, a norma dell'articolo K.8, paragrafo 2, primo e secondo trattino,

il Consiglio può sia decidere all'unanimità che le spese siano a carico del bilancio delle CE sia constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, per cui, a tutt'oggi, è stato finanziato dal bilancio delle CE solo un numero oltremodo ristretto delle attività che rientrano nel terzo pilastro;

D. considerando che talune convenzioni e le altre decisioni del Consiglio che costituiscono oggetto di interpretazioni diverse nei vari Stati membri pongono in discussione lo stato di diritto e che è nell'interesse di Stati membri democratici disporre di un'interpretazione comune di tali convenzioni e altri testi per giungere a principi fondamentali comuni;

E. considerando che la Presidenza e la Commissione dovrebbero informare regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti in tale settore, conformemente all'articolo K.6, primo comma, del trattato UE, che la Presidenza dovrebbe consultare il Parlamento europeo sui principali aspetti dell'attività in tali settori e adoperarsi affinché le sue opinioni « siano tenute in debito conto », come previsto dall'articolo K.6, secondo comma, dello stesso trattato;

F. considerando che va evidenziato l'atteggiamento collaborativo della Presidenza nel corso del 1996 e che occorre sottolineare i casi in cui ha consultato espressamente il Parlamento europeo prima di prendere una decisione definitiva, in particolare nei casi:

del progetto di protocollo, elaborato sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'unione europea, alla Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (C4-0607/95 - 12549/95 - 96/0902(CNS)), relativa alla corruzione dei funzionari e dei membri (2),

del progetto di secondo protocollo, elaborato sulla base dell'articolo K.3 del

(2) Parere del Parlamento: *G.U.* C 166 del 10 giugno 1996, pag. 102.

trattato sull'Unione europea, addizionale alla convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (C4-0137/96 - 7752/96 - 95/0360 (CNS)), relativo alla responsabilità delle persone giuridiche nonché al riciclaggio di capitali (3),

del progetto di convenzione relativa alla lotta contro la corruzione con il coinvolgimento di funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'unione europea (C4-0561/96 - 7751/96),

constata tuttavia che tale consultazione non ha avuto luogo nella maggior parte dei casi (4);

G. considerando che la Presidenza dovrebbe:

informare per iscritto la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento all'inizio di ciascuna Presidenza,

svolgere una discussione con i membri di tale commissione prima di ogni Consiglio (anche prima di un Consiglio informale),

trasmettere ogni progetto di decisione (azione comune, risoluzione, convenzione ecc.) per parere al Parlamento europeo,

provvedere affinché il Consiglio tenga conto del parere del Parlamento europeo al momento dell'adozione della decisione,

informare la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, dopo lo svolgimento di un Consiglio, dei risultati di tale Consiglio e della sorte dei pareri espressi dal Parlamento europeo;

H. considerando che la risoluzione relativa alla fissazione delle priorità della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1998:

(3) Parere del Parlamento: processo verbale della seduta del 24 ottobre 1996, parte II, punto 7.

(4) Risoluzione del Parlamento: processo verbale della seduta del 15 novembre 1996, parte II, punto 6.

è stata adottata dal Consiglio senza consultazione del Parlamento europeo,

dimostra la portata degli argomenti urgenti che devono ancora essere risolti,

non fissa alcuna priorità per quanto riguarda i 37 argomenti (con numerosi punti secondari) menzionati;

I. considerando che l'applicazione dell'articolo K.9 del trattato sull'Unione europea per comunitarizzare parti degli argomenti indicati nell'articolo K.1 non è stata contemplata dal Consiglio;

J. considerando che la pratica del terzo pilastro comporta un aumento costante del deficit democratico, dal momento che il Consiglio ha preso l'abitudine di decidere sulla base di progetti elaborati da funzionari nazionali dei ministeri della Giustizia e degli Affari interni senza consultazione preliminare del Parlamento europeo e senza che i parlamenti degli Stati membri abbiano la possibilità di modificare il compromesso definito dai suddetti funzionari;

K. considerando che, oltre a un miglioramento dei meccanismi di lavoro in seno al Consiglio, si può già dare attuazione a una cooperazione con le altre istituzioni comunitarie, senza modificare le disposizioni del suddetto trattato e considerando che la CIG non dovrebbe servire da pretesto all'immobilismo nel 1997, in attesa delle modifiche del trattato CEE;

L. considerando di avere già presentato, in vista della CIG, le sue proposte concernenti il miglioramento dell'attuazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nonché l'impegno di una riforma ambiziosa della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, in particolare proponendo una comunitarizzazione immediata di taluni settori e l'inserimento nel trattato di testi più vincolanti, rispettando più scrupolosamente i principi del diritto e della democrazia per quanto riguarda i settori che continuano ad essere di competenza della cooperazione a titolo del terzo pilastro;

M. considerando che il Consiglio ha preso, nel 1996, nel quadro del terzo pilastro, le decisioni seguenti:

1. Strumenti previsti all'articolo K.3 del trattato UE:

posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'applicazione armonizzata della definizione del termine « rifugiato » ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra (5);

azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al regime di transito aeroportuale (6);

azione comune concernente un quadro di scambio di magistrati di collegamento mirante al miglioramento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea (7);

azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'azione contro il razzismo e la xenofobia (8);

atto del Consiglio che definisce un Protocollo alla Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (9), firmato a Dublino il 27 settembre 1996;

convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (10), firmata a Dublino il 27 settembre 1996;

tre protocolli concernenti l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia alle Comunità europee (11);

(5) G.U. L 63 del 13 marzo 1996, pag. 2.

(6) G.U. L 63 del 13 marzo 1996, pag. 8.

(7) G.U. L 105 del 27 aprile 1996, pag. 1.

(8) G.U. L 185 del 14 luglio 1996, pag. 5.

(9) Comunicazione alla Stampa 10259/96 (Presse 247) e 10261/96 (Presse 249).

(10) Comunicazione alla Stampa 10259/96 (Presse 247) e 10262/96 (Presse 250).

(11) Relativa a Europol (23 luglio 1996).

Relativa alla convenzione sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee (29 novembre 1996).

azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente un quadro di orientamento comune per le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea in materia di ufficiali di collegamento (12);

azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e seg., relativa alla creazione e alla tenuta di un repertorio delle competenze, delle conoscenze e delle perizie specializzate in materia di lotta antiterrorismo, intesa a facilitare la cooperazione antiterrorismo tra gli Stati membri dell'Unione europea (13);

azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato ai tirocinanti nel settore giudiziario (GROTIUS) (14);

azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nel settore dei documenti di identità (SHERLOCK) (15);

posizione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, relativa alle missioni di assistenza e di informazione effettuate a monte della frontiera (16);

azione comune relativa alla cooperazione tra le autorità doganali e le organizzazioni di imprese in materia di lotta contro la droga (17);

azione comune relativa alla creazione e alla tenuta di un repertorio delle

Relativa alla convenzione sull'impiego dell'informatica nel settore doganale (29 novembre 1996).

(12) G.U. L 268 del 19 ottobre 1996.

(13) G.U. L 273 del 25 ottobre 1996.

(14) Approvata il 28 ottobre 1996.

(15) Idem.

(16) G.U. L 281 del 31 ottobre 1996.

(17) Docc. 10324/96 ENFOCUSTOM 39 - 10142/96 ENFOCUSTOM 36 + REV 1 (fi).

competenze, delle conoscenze, delle perizie specializzate in materia di lotta contro la criminalità organizzata internazionale, intesa a facilitare la cooperazione in materia di applicazione della legge tra gli Stati membri dell'Unione europea (18);

azione comune relativa allo scambio di informazioni sulla determinazione delle caratteristiche chimiche delle droghe, intesa a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri per combattere il traffico di stupefacenti (19);

azione comune che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato alle persone responsabili dell'azione contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (20);

azione comune concernente un formato uniforme per i permessi di soggiorno (accordo politico);

azione comune intesa a combattere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (accordo politico);

azione comune relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle pratiche tra gli Stati membri in vista della lotta contro la tossicomania e della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti (accordo politico);

2. Strumenti non previsti all'articolo K.3 del trattato UE:

decisione del Consiglio relativa a una procedura di allarme e di urgenza per la ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno, a titolo temporaneo, di persone sfollate (21);

raccomandazione del Consiglio relativa alla cooperazione consolare locale in materia di visti (22);

risoluzione del Consiglio relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi residenti di lunga durata nel territorio degli Stati membri (23);

conclusioni del Consiglio concernenti le clausole di riammissione da inserire nei futuri accordi misti (24);

relazione su una strategia doganale alle frontiere esterne (25);

raccomandazione (96/C 131/01) del Consiglio concernente gli orientamenti miranti a prevenire e a domare eventuali tumulti in occasione delle partite di calcio (26);

pubblicità degli atti di altri testi adottati nel settore dell'asilo e dell'immigrazione (27);

raccomandazione del Consiglio sulla lotta contro l'impiego illegale di cittadini di Stati terzi (28);

risoluzione relativa alla conclusione di accordi tra la polizia e le amministrazioni doganali in materia di lotta contro la droga (29);

sistema di indicatori della purezza delle droghe (30);

risoluzione del Consiglio relativa alle misure di lotta contro il problema del narcoturismo all'interno dell'Unione europea (31);

(23) *G.U.* L 80 del 18 marzo 1996, pag. 2.

(24) Comunicazione alla Stampa 5309/96 (*Presse* 45) pp. II et III.

(25) Comunicazione alla Stampa 5727/96 (*Presse* 63).

(26) *G.U.* C 131 del 3 maggio 1996, pag. 1.

(27) *G.U.* C 274 del 19 settembre 1996.

(28) Comunicazione alla Stampa 10259/96 (*Presse* 247), pp. IV, V, VI.

(29) Docc. 11004/96 ENFOPOL 168 ENFOCUSTOM 48 - 10782/96 ENFOPOL 160 ENFOCUSTOM 46.

(30) Docc. 11274/96 ENFOPOL 178 - 10466/96 ENFOPOL 152 REV. 1.

(31) Docc. 12047/96 ENFOPOL 202 - 11879/96 ENFOPOL 196.

(18) Docc. 1103/96 CK 43 - 10810/96 CK 39.

(19) Docc. 11259/96 ENFOPOL 177 - 11100/96 ENFOPOL 174.

(20) Docc. 11148/96 CK 49 - 11341/96 CK4 51.

(21) *G.U.* L 63 del 13 marzo 1996, pag. 10.

(22) *G.U.* L 80 del 18 marzo 1996, pag. 1.

N. considerando che i progressi compiuti dal Consiglio nel contesto della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni sono inferiori a quanto auspicato dai cittadini e che il Consiglio, il solo a decidere in tale settore, è l'unico responsabile,

In generale

1. constata che l'attuazione della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni continua a presentare gli stessi problemi e le stesse lacune sottolineati nelle sue summenzionate risoluzioni del 13 dicembre 1994 e del 14 dicembre 1995 e che le raccomandazioni e i pareri espressi dal Parlamento europeo non sono stati seguiti;

2. constata che la necessità dell'unanimità è stata il motivo per cui le decisioni in seno al Consiglio, relative al terzo pilastro, sono state particolarmente interessate dalla politica di noncooperazione del Regno Unito, che ha praticato un ricatto inammissibile, bloccando decisioni completamente estranee al problema del BSE; constata tuttavia che tutte le misure bloccate in occasione del Consiglio del 5 e 6 giugno 1996, sono state adottate successivamente;

3. constata tuttavia che, allorché esiste la volontà politica, il Consiglio è capace di prendere decisioni rapide, come ha dimostrato in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;

4. deplora, per quanto riguarda la lotta contro il traffico di stupefacenti, settore in cui numerose decisioni sono state recentemente adottate o sono in procinto di esserlo, che tali azioni si iscrivono solo parzialmente nell'approccio globale definito dalla Commissione e non tengono conto degli auspici espressi da questo Parlamento nella sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano d'azione dell'Unione

europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) (COM(94)0234 - C4-0107/94) (32);

5. deplora altresì che l'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicomanie di Lisbona non sia stato associato ai lavori del Consiglio in tale settore;

6. constata per il 1996 un progresso verso forme di decisione previste all'articolo K.3;

7. ribadisce, ciononostante, le sue repriminzioni in ordine alla prassi del Consiglio di adottare risoluzioni, raccomandazioni, conclusioni e dichiarazioni, strumenti non contemplati dal titolo VI del trattato UE e che per di più continuano a non essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, così come altre forme di decisioni, in particolare il bilancio dell'unità « droghe » di Europol, e ritiene che se non si rinuncerà a tale pratica a vantaggio di una cooperazione rafforzata con la Commissione e il Parlamento europeo, il Consiglio rischia di creare uno spazio di « non diritto »;

8. critica altresì la mancanza di trasparenza risultante dalla prassi del Consiglio di tenere, lontano dalla sua sede, riunioni « informali » nell'ambito del processo decisionale, in seguito alle quali non è diramato alcun comunicato stampa, e critica altresì che mentre decisioni formali sono registrate nei comunicati stampa di altri Consigli, gli accordi politici su argomenti importanti (come l'estensione delle competenze dell'unità « droghe » di Europol) non sono notificati ufficialmente;

9. deplora che il Consiglio abbia dato il suo assenso a misure di applicazione, regolamenti interni e altre misure di attuazione riguardanti Europol che, preparate da funzionari nazionali, sono rimaste segrete; constata che a partire dalla ratifica della Convenzione Europol, il Parlamento europeo, i parlamenti degli Stati e i città-

(32) *G.U.* C 166 del 3 luglio 1995, pag. 116.

dini si troveranno dinanzi a molte decisioni già prese;

10. ricorda che il titolo VI del trattato UE si inserisce, «senza pregiudizio delle competenze della Comunità europea», a complemento di queste ultime e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione; ritiene che le difficoltà incontrate in materia di libera circolazione e i ricorsi presentati dalla Commissione e dal Parlamento europeo dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti di due decisioni del Consiglio relative ai visti dimostrino che il Consiglio cede alle pressioni esercitate da taluni Stati membri che non desiderano cooperare nel quadro del primo pilastro;

11. ribadisce che la libera circolazione delle persone si applica anche ai cittadini dei paesi terzi residenti legalmente nel territorio dell'Unione, come ha confermato la presidenza in carica del Consiglio dinanzi alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, e che la sua attuazione rientra nel primo pilastro (33);

12. deplora l'iniziativa della Presidenza irlandese (azione comune in ordine ai viaggi dei cittadini di paesi terzi residenti in uno Stato membro) nel momento in cui il Parlamento europeo esaminava le tre proposte della Commissione relative alla libera circolazione nell'Unione europea; prende atto della dichiarazione della Presidenza secondo cui detta iniziativa non si contrapponeva a quelle della Commissione ma reputa che vada accordata la priorità alle proposte comunitarie;

13. ribadisce che le sfide cui si trova confrontata l'Unione europea, quali rafforzare la sicurezza interna e far fronte a pressioni migratorie, devono essere trattate dal Consiglio in modo da tutelare i diritti fondamentali delle persone che vivono nell'Unione europea senza limitare le garanzie individuali e ritiene che qualsiasi deviazione da tale linea, eventualmente consta-

tata, debba essere immediatamente corretta;

14. reputa che gli interessi finanziari delle Comunità vadano tutelati ricorrendo a strumenti comunitari (regolamenti e direttive) e deplora che il Consiglio abbia scelto la forma delle convenzioni e dei protocolli, la cui ratifica richiede tempi oltremodo lunghi, e pertanto risultano meno efficaci;

15. deplora la mancanza di progressi significativi nei settori dell'immigrazione e dell'asilo; invita il Consiglio ad avvalersi degli strumenti previsti nel trattato per definire, nello scrupoloso rispetto sia della convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950, sia della convenzione relativa allo statuto di profugo del 1951, una vera e propria politica comune, rivolgendo una particolare attenzione alla situazione dei profughi e degli sfollati; invita la Commissione, in tale contesto, ad avvalersi appieno del suo diritto di iniziativa, con specifico riferimento alle proposte annunciate nel suo programma di lavoro per il 1996 e rimaste, a tutt'oggi, lettera morta;

16. deplora, per quanto riguarda il programma di lavoro del Consiglio 1996-1998, di non essere stato né informato né consultato in merito a detto progetto di risoluzione, come previsto dall'articolo K.6, e considera che il Consiglio non ha stabilito alcuna autentica priorità bensì si è accontentato di stabilire una sintesi dei numerosi settori in cui negoziano gruppi di lavoro, mentre i settori fondamentali della cooperazione rischiano di non beneficiare dell'attenzione richiesta;

17. invita il Consiglio a migliorare il contenuto e la presentazione della sua prima relazione annuale scritta, in particolare delineando lo stato di avanzamento per quanto riguarda:

i. la ratifica di tutte le convenzioni e l'attuazione di queste e di altri strumenti vincolanti adottati a norma dell'articolo K.3,

(33) Riunione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del 25 settembre 1996.

ii. l'esecuzione del programma di lavoro 1996-1998,

iii. l'applicazione dell'articolo K.6;

18. ritiene che la Commissione sia stata troppo passiva, non avendo utilizzato sufficientemente il diritto d'iniziativa che gli riconosce il trattato, in particolare nel settore della politica d'asilo, in cui ha lasciato l'iniziativa al Consiglio, e deplora che non gli sia stata sottoposta nessuna delle proposte figuranti nel programma di lavoro della Commissione 1996 (34);

19. invita la Commissione ad avvalersi di tutte le prerogative di cui dispone attualmente e a destinare a tal fine tutte le risorse umane necessarie, visto in particolare il notevole aumento degli stanziamenti che il Parlamento intende allocare alla promozione delle politiche che formano oggetto della presente risoluzione;

20. invita la Commissione a promuovere, senza indugio, iniziative tese alla regolamentazione dell'esecuzione del bilancio riguardante il diritto d'asilo, l'immigrazione, la lotta contro la tossicomania e il settore della giustizia e degli affari interni, nel rispetto delle procedure previste dal trattato UE, e a sottoporre le sue proposte al Parlamento europeo e al Consiglio;

21. è disposto a manifestare il suo appoggio alla Commissione qualora dia prova di maggiore solerzia nella difesa delle competenze comunitarie, con specifico riferimento alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, ai provvedimenti necessari per attuare completamente la libera circolazione delle persone, ai controlli doganali alle frontiere esterne oltre che alla politica dei visti di cui all'articolo 100 C;

22. appoggia le conclusioni delle conferenze di Vienna (Conferenza sulla tratta

delle bianche del 10 e 11 giugno 1996) e di Stoccolma (Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali) del 27-31 agosto 1996 e invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti risolutamente le loro azioni di lotta contro il flagello della tratta e dello sfruttamento di esseri umani;

23. accoglie con favore la cooperazione portata avanti dal Consiglio e dalla Commissione con i paesi terzi in merito a questioni quali gravi crimini internazionali, la lotta contro la droga, la tratta di esseri umani, le attività criminali e il terrorismo; segnala che per rispondere a tali problemi l'Unione europea deve organizzarsi meglio, il che implica la messa a punto di disposizioni per un'adeguata consultazione del Parlamento europeo su tali iniziative;

24. chiede che l'impegno dell'Unione nella lotta contro il traffico di stupefacenti sia portato avanti nell'ambito dell'impostazione globale definita nella comunicazione della Commissione del 1994 e sancita dal Consiglio europeo di Cannes;

Preparazione della C.I.G.

25. rileva che il reiterato cattivo funzionamento del terzo pilastro conferisce un peso supplementare alle proposte da esso avanzate nella sua risoluzione del 13 marzo 1996 sulla CIG (35);

26. insiste perché siano comunitarizzati il diritto d'asilo e il settore dell'immigrazione;

27. ritiene che debbano essere comunitarizzate le questioni relative all'attraversamento delle frontiere esterne, alla politica verso i cittadini di paesi terzi, alla lotta contro il traffico di stupefacenti, alla lotta contro la tratta di esseri umani, alla lotta contro le frodi internazionali e la criminalità organizzata come pure alla cooperazione giudiziaria in materia civile nella

(34) Azione comune sulla protezione temporanea dei rifugiati, una convenzione sull'ammissione dei cittadini di paesi terzi, una convenzione sull'armonizzazione delle procedure nazionali per la concessione dell'asilo e un piano d'azione sulla lotta contro le droghe e la prevenzione della violenza urbana.

(35) G.U. C 96 dell'1 aprile 1996, pag. 77.

misura in cui sia connessa con la libera circolazione delle persone (36);

28. auspica che la C.I.G. rappresenti l'occasione per raggruppare in una sola base giuridica saldamente ancorata al « primo pilastro » varie disposizioni che sono attualmente alla base della lotta dell'Unione contro il traffico di stupefacenti;

29. è dell'avviso che non ci si dovrebbe limitare a un trasferimento di competenze verso il primo pilastro, ma che occorra altresì:

ridurre l'ambito del voto all'unanimità,

fissare obiettivi politici e giuridici,

stabilire scadenze per la realizzazione di tali obiettivi come previsto, per esempio, dall'articolo 100 C del trattato CE,

dar vita a un nuovo strumento giuridico per le questioni che continuano a rientrare nel terzo pilastro, che abbia una validità equivalente a quella della direttiva nel sistema giuridico comunitario;

30. rammenta il suo auspicio di veder potenziata la cooperazione in altri settori che continuano a rientrare nel titolo VI del trattato sull'Unione europea tenendo conto dei seguenti elementi:

riconoscimento della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

sviluppo della maggioranza qualificata,

miglioramento della trasparenza e del diritto di accesso all'informazione,

rinuncia al frequente ricorso a strumenti giuridici non previsti dal trattato sull'Unione europea,

minore ricorso all'articolo K.9,

garanzia di una migliore tutela dei diritti dei cittadini tramite un controllo democratico effettivo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

31. insiste perché il Parlamento europeo nell'informare i cittadini degli Stati membri ponga chiaramente in risalto che la cooperazione nell'ambito del terzo pilastro riguarda diritti e libertà fondamentali dei cittadini e che pertanto, contestualmente a detta cooperazione, i rappresentanti dei cittadini europei e della Corte di giustizia dovrebbero svolgere un ruolo di rilievo;

32. reputa che l'impostazione suggerita dalla Presidenza irlandese per discutere di giustizia e affari interni in seno alla CIG vada nella giusta direzione, ma si preoccupa per la lentezza e la scarsità dei progressi concreti sinora registrati; aspetta risultati concreti dalla CIG e reputa inaccettabile che l'opposizione di uno Stato membro o di una piccola minoranza di Stati membri blocchi i progressi della CIG nel settore della giustizia e degli affari interni, ostacolando così il cammino dell'Unione europea verso uno « spazio di libertà, di sicurezza, di giustizia e di legalità » legittimamente atteso dai cittadini europei;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente

(36) Cfr. PE 197.390, paragrafo 5.